

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22574 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: FEDERICI FRANCESCO
Data pubblicazione: 01/07/2026

Accertamento – Ricorso
tardivo – Prova dell'avvio
del procedimento per
adesione

ORDINANZA

Sul ricorso n. 10641-2022, proposto da:

FLACCOMIO Paolo, c.f. FLCPLA37S12F158F, rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni Fiannacca -

Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato -

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 2365/2021 della Commissione tributaria regionale
della Sicilia, sez. staccata di Messina, depositata l'11.03.2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Francesco Federici
nell'adunanza camerale del 10 giugno 2026;

FATTI DI CAUSA

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che, a seguito della
notifica dell'avviso d'accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria,
relativamente all'anno d'imposta 2003, aveva rideterminato l'imponibile del
ricorrente ai fini Irpef, Iva ed Irap, il contribuente adì la Commissione
tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 549/2009 ne accolse

in parte le ragioni. L'Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 2365/2021 riformò la decisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell'accertamento.

Il giudice regionale ha ritenuto che il ricorso originario, *"in assenza del procedimento con adesione"*, era tardivo rispetto alla notifica dell'atto impositivo impugnato, e pertanto inammissibile.

Il sig. Flacomio ha censurato la pronuncia, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La causa è stata trattata e decisa all'esito dell'adunanza camerale del 10 giugno 2026

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218/97, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. La Commissione regionale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per decadenza dei termini, perché, al contrario di quanto affermato in sentenza, il contribuente aveva tempestivamente depositato l'istanza di accertamento per adesione.

Il motivo è inammissibile.

Nella difesa spiegata con l'atto difensivo il contribuente lamenta che il termine di impugnazione dell'atto impositivo non era affatto decorso al momento della notifica del ricorso, perché i sessanta giorni, prescritti dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, risultavano sospesi dalla tempestiva presentazione dell'istanza di adesione, disciplinata dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218/1997.

Va rammentato che l'art. 6, d.lgs. 218/1997, nel testo in vigore *ratione temporis* prevedeva che «1. *Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.* 2. *Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare*

anteriamente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione [...]. 3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; [...]».

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che è onere della parte ricorrente produrre i documenti: *“In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza di definizione determina la sospensione, ex art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, del termine fissato dall'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con la conseguenza che la prova della tempestività del ricorso si estende alla prova del fatto generativo della sospensione; ne consegue ancora che, in mancanza di tale prova da parte del ricorrente (che la allegghi nel ricorso introduttivo), il giudice di merito deve rilevarne d'ufficio la tardività e dichiarare l'inammissibilità del ricorso”.* (cfr. Cass. 4247/2013).

Posto dunque che il termine di sospensione, in caso di procedura con adesione, di cui all'art. 6, comma 3, cit., è volto a garantire al contribuente uno *spatium deliberandi* finalizzato a valutare l'opportunità di proporre la relativa istanza (Cass. 22878/2017; Cass. 15430/2022), nel caso di specie il motivo manca di specificità. Infatti, per rendere rilevante il procedimento di adesione, occorre che il ricorrente specificasse non solo di aver presentato l'istanza di adesione, attivando dunque l'iter del procedimento stesso, con sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo, ma anche che specificasse in quale grado del processo e con quale atto processuale la documentazione attestante l'avvio del procedimento fosse stata depositata nel giudizio.

Infatti, oltre che risultare ovvio che, quando, come nel caso specie, il ricorso per impugnazione dell'atto impositivo risulti notificato oltre il termine di legge, la suddetta documentazione debba essere allegata agli atti processuali unitamente al ricorso introduttivo, in ogni caso, il ricorso per cassazione, con cui si denuncia l'errore in cui sia incorso il giudice d'appello, impone che la difesa del contribuente indichi ove il giudice di Cassazione

debba rinvenire la documentazione a sostegno delle ragioni esplicitate con il ricorso. Nulla invece è stato chiarito e dichiarato dal ricorrente.

Pertanto, l'inammissibilità del motivo è rilevabile sotto altro profilo.

A margine, se anche fosse risultato che i documenti erano stati prodotti nel giudizio di merito, assumendosi che il giudice regionale avesse errato per non aver tenuto conto che i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo erano stati sospesi dall'avvio dell'accertamento per adesione, la circostanza che in sentenza sia stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario per tardività dell'impugnazione *"in assenza di accertamento con adesione"*, traducendosi in un errore percettivo (la svista percettiva in cui sarebbe incorso il giudice d'appello rispetto alla documentazione al contrario ivi depositata), avrebbe dovuto essere contrastata con il rimedio processuale del ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

In definitiva il motivo è inammissibile.

Con il secondo motivo il contribuente ha lamentato la violazione dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice d'appello, decidendo la causa in punto di inammissibilità, sollevando la questione d'ufficio, erroneamente non ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie nel merito.

Il motivo è infondato.

Il principio richiamato nel secondo comma, seconda parte, dell'art. 101 c.p.c., posto a tutela del contraddittorio, è stato introdotto dalla l. n. 69/2009, e pertanto non si applica nella specie, trattandosi di giudizio instaurato nel febbraio 2007, e dunque in epoca anteriore alla modifica processuale invocata.

L'inammissibilità del primo motivo e l'infondatezza del secondo rendono inammissibili, per difetto di interesse, i motivi di doglianza afferenti al merito della controversia, ed in particolare il terzo motivo - il cui oggetto peraltro non è stato neppure trattato in sede d'appello -, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 12, l. n. 296/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché correttamente applicata la sanatoria prevista dalla legge finanziaria 2007; ed il quarto motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in

relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per l'erronea regolazione delle spese processuali.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, che vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle entrate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026

La Presidente
Giulia Iofrida